



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 4 del 11/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Assente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Presente
PASOTTI LUCIA	Presente
PALOSCHI GINA	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Assente
BINDINI ANDREA	Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDREETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **4** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non di lusso), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:

- la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha confermato nella sostanza il sistema impositivo rappresentato dalla IUC e in particolare la normativa in materia di TASI;
- la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha anch'essa confermato nella sostanza il sistema impositivo della IUC, introducendo purtuttavia importanti novità in materia di IMU quali:
 - l'introduzione di un'agevolazione IMU a determinate condizioni per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti: riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (*cd. di lusso*), alle condizioni specificate dalla normativa stessa (art. 1 c. 10 della L. 208/2015);
 - l'introduzione di un'agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone concordato (legge 09 dicembre 1998, n. 431) (art. 1 cc. 53-54 della L. 208/2015);
 - la rimodulazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli: esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c. 13 della L. 208/2015);
 - la possibilità effettuare un riaccatastamento dei fabbricati di categoria catastale D escludendo gli impianti stabilmente ancorati al suolo facenti parte del ciclo produttivo proprio dell'impresa (*cd imbullonati*), riaccatastamento che, se presentato entro il 15 giugno 2016, decorre dal 1° gennaio 2016 (art. 1 commi 21-22-23 della L. 208/2015).
- La Legge di Bilancio 2017 e la Legge di Bilancio per il 2018 hanno nella sostanza confermato le novità introdotte dalla sopraccitata Legge di stabilità 2016 e confermato nella sostanza il vigente sistema impositivo della IUC;
- La Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) prevede:
 - al comma 12 dell'art. 1, la modifica dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi diretti sul gettito Imu dell'Ente;
 - al comma 1092 dell'art. 1, l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;lasciando nella sostanza invariato il quadro normativo che regola il prelievo in materia di IMU;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Dato atto che nella seduta odierna è posto all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili denominato "TASI" e il Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147 del 27/12/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti i commi da 707 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell'Imposta Comunale Propria denominata "IMU";

Viste le modifiche introdotte dalla disciplina della IUC:

- dagli art. 1 e 2 D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
 - dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014);
 - dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), queste ultime confermate dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016);
 - dalla Legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017);
 - dalla Legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018);
- recepite, per quanto di interesse, dal presente regolamento (Allegato 1);

Vista altresì la delibera di Consiglio comunale n. 5 del 6/2/2017 di approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, regolamento che con il presente provvedimento viene integralmente sostituito;

Vista la proposta di regolamento dell'Imposta Municipale Propria "IMU", allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla (allegato 1);

Visto l'art. 52 commi 1 e 2 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702, dell'art. 1 della legge 147/2013, secondo cui *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I Regolamenti sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.."*;

Considerato che la Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) non ha riproposto il blocco degli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali che erano stati introdotti dalla Legge di stabilità 2016 per l'anno 2016 e reiterato per gli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico sugli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e che dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato in G.U. - serie generale n. 292 - il 17/12/2018, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione finanziari 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019 e che il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio degli Enti Locali al 31/03/2019;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento IMU, si rinvia alle alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e a tutte le vigenti norme e loro successive modificazioni ed integrazioni regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il parere prot. n. 2185/2019 dell'Organo di Revisione Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente;
Sentita la commissione consiliare regolamenti in data 4/2/2019;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018);

Visto il regolamento generale delle entrate dell'Ente;

Visto il parere del Responsabile del Settore Tributi;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario;

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria "IMU" quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente delibera (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 3) Dare atto altresì che il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 6/2/2017 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria";
- 4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, entro i termini di legge come definiti da ultimo dalla Legge di Stabilità per il 2016 all'art. 1 co.13-bis, la presente deliberazione e copia del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;
- 5) Di dare ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

*Responsabile del servizio interessato;
Responsabile servizio ragioneria;*

Organo di revisione contabile.

Il Presidente della Commissione **Brioni Roberta** illustra il punto all'ordine.

Brioni: "Un breve intervento per i Regolamenti IMU, TARI, TASI: l'obiettivo delle modifiche è adeguarsi all'ultima legge di bilancio e rendere più chiara ai cittadini la normativa. Si sono inserite alcune novità legislative".

Al termine dell'intervento si passa alla votazione.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Paloschi, Pasotti), astenuti nessuno.

Risultano assenti i consiglieri Bosi, Bindini, Salvaterra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Paloschi, Pasotti), astenuti nessuno immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDRETTI ANGELO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



C O M U N E D I P O R T O M A N T O V A N O

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.... del)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	3
Articolo 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO	3
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI	5
Articolo 5 BASE IMPONIBILE	5
Articolo 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	7
 TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	 8
Articolo 7 ESENZIONI	8
Articolo 8	10
ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	10
Articolo 9 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	10
Articolo 10 DETRAZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE A/1-A/8-A/9), PER LE SUE PERTINENZE E PER GLI IMMOBILI ASSIMILATI .	10
 TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, CONTROLLI, INTERESSI, SANZIONI, RIMBORSI, SCADENZE	 11
Articolo 11 PERIODICITÀ E VERSAMENTI	11
Articolo 12 RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO	12
Articolo 13 DICHIARAZIONI	12
Articolo 14 COMUNICAZIONI	13
Articolo 15 ACCERTAMENTI	13
Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI	14
Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA	15
Articolo 18 RIMBORSI	16
Articolo 19 IMPORTI MINIMI	16
Articolo 20 COMPENSAZIONE	16
Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	 17
Articolo 22 CONTENZIOSO TRIBUTARIO	17
Articolo 23 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI	17
Articolo 24 DISPOSIZIONI FINALI	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Porto Mantovano dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs 23/2011, del D.L. 16/2012, convertito con modifiche dalla Legge 44/2012, della Legge 228/2012, della Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge 190/2014, della Legge 208/2015, della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 69 del 29/09/2016.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 69 del 29/09/2016.
3. Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all'approvazione del presente regolamento che abbia la natura di norma inderogabile che risulti essere in contrasto con disposizioni del presente regolamento determinerà l'implicita abrogazione di queste ultime.

Articolo 2

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale, se diversamente accatastata dalle categorie A1, A8 e A9, e delle pertinenze della stessa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
5. Le porzioni di immobili, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A (tranne la categoria A/10).
6. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
7. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
8. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
10. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, il Comune comunica l'intervenuta edificabilità dell'area mediante l'invio con lettera raccomandata o strumenti equipollenti indirizzati all'intestatario dell'area.
11. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso a condizione che ne continuino la coltivazione diretta.

12. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
13. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
14. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.
2. Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Il Comune si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il permanere delle condizioni dichiarate dal contribuente.
- c. per gli alloggi concessi in comodato a parenti entro il primo grado se vengono rispettati i vincoli di cui all'art. 10 della Legge 208/2015 e art. 13, comma 3, lettera Oa) del d.l. n.201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2016). Le condizioni per usufruire di tale agevolazione sono le seguenti:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

L'art.1 comma 1092 della Legge di Bilancio 145/2018 prevede di estendere la riduzione del 50% della base imponibile IMU anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Settore Urbanistica, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli (che non siano posseduti e contestualmente condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 6

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune delibera annualmente, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicarsi nei limiti della normativa vigente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni

stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2019, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.
4. La somma tra l'aliquota dell'IMU e quella della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, purché non locati.
2. Sono, altresì, esenti:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività

di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del dl 201/2011, convertito con le modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. A decorrere dall'anno 2016, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, relativa ai terreni agricoli condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) (di cui all'art. 13, commi 5-secondo periodo- e 8-bis del d.l. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, soppresso e abrogato dalla Legge di stabilità 2016).
7. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate a soci studenti universitari per i quali non vale il requisito della residenza anagrafica;

c. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e. A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f. A decorrere dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

8. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 8

ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate.

Articolo 9

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Dal 2016 è prevista una riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili a canone concordato e calcolata sull'aliquota stabilita dal comune (comma 53, art. 1, Legge 208/2015).

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE A/1-A/8-A/9), PER LE SUE PERTINENZE E PER GLI IMMOBILI ASSIMILATI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3 punto 7.

**TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, CONTROLLI, INTERESSI,
SANZIONI, RIMBORSI, SCADENZE**

**Articolo 11
PERIODICITÀ E VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 6.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno fatte salve disposizioni di legge per specifiche categorie di contribuenti o di immobili.
5. Per gli enti non commerciali (immobili o porzioni di immobili di enti la cui attività è finalizzata al raggiungimento di scopi culturali, politici, religiosi, assistenziali, sportivi dilettantistici etc..) il versamento è effettuato in tre rate le prime due di importo pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso, l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili,

- devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
8. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, o con eventuali altre modalità che potranno essere stabilite dalla normativa.
 9. L'importo minimo del versamento viene stabilito in **€ 5,00**.
 10. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 12

RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta dei fabbricati industriali di categoria "D" calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento.
2. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (IMU).
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti ai fini IMU, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita

catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
6. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.
7. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
8. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.
9. Gli enti non commerciali (di cui all'art. 11, comma 5) devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria sia per il tributo per i servizi indivisibili.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 7 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo all'anno d'imposta di riferimento.

Articolo 15 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, del termine relativo all'istituto del reclamo-mediazione (introdotto dal D.Lgs. n. 156/2015), nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 16 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 51,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici

giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Dall'1/1/2016 decorre la "revisione del sistema sanzionatorio" (art. 1, comma 133, Legge 208/2015; art. 15 D.Lgs n. 158/2015 che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997; art. 16 D.Lgs n. 158/2015 che modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e art. 13 del D.Lgs. 472/1997);
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. **Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso del 2,5%.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 17 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 18 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 9 (Euro **5,00**), del presente regolamento.

Articolo 19 **IMPORTI MINIMI**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro **10,00**. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. (D.L. n. 16/2012).

Articolo 20 **COMPENSAZIONE**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta municipale propria con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo anche se relativi ad annualità d'imposta differenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. E' consentita la sospensione del pagamento di un rimborso al soggetto al quale sia stato notificato atto di contestazione o irrogazione sanzioni o l'accertamento di maggiori tributi anche se non ancora definitivi (art. 16, D.Lgs. n. 158/2015 che modifica l'articolo 23 del D.Lgs. n. 472/1997). Con un atto definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione che diventa una attività dovuta.

Articolo 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e del decreto legislativo n. 156/2015 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme, come disciplinati dalla Legge e dal Regolamento generale delle Entrate dell'Ente approvato con DCC N. 69/2016.

Articolo 23
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Articolo 24
DISPOSIZIONI FINALI

3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 05/02/2019

**LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 05/02/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 4 del 11/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **04/03/2019** e sino al **19/03/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 04/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 4 del 11/02/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **04/03/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **15/03/2019**

Porto Mantovano li, 15/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)